

DETERMINAZIONE N. 6 DEL 14. Giugno 2018

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GESTIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE

OGGETTO: CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI ACQUISIZIONE, ELABORAZIONE ED INTEGRAZIONE DATI, STAMPA ED IMBUSTAMENTO INTEGRATI, CONSEGNA AL SERVICE PER LA POSTALIZZAZIONE, ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE FISICA ED OTTICA E SERVIZI IN WEB SERVICES, DI COMUNICAZIONI E DOCUMENTI PERSONALIZZATI AI CONTRIBUENTI IN MATERIA DI TASSE ED IMPOSTE AUTOMOBILISTICHE ED ALTRE COMUNICAZIONI (CIG 7034424E4F) - **APPENDICE CONTRATTUALE.**

TENUTO CONTO che, con determinazione del Segretario Generale dell'ACI n. 3459 del 17 marzo 2017, è stato autorizzato l'espletamento della procedura aperta, in ambito comunitario, n. 16/2017, CIG 7034424E4F, per l'affidamento del servizio di acquisizione, elaborazione ed integrazione dati, stampa ed imbustamento integrati, consegna al service per la postalizzazione, archiviazione documentale fisica ed ottica e servizi in web service, di comunicazioni e documenti personalizzati ai contribuenti in materia di tasse e imposte automobilistiche ed altre comunicazioni, a supporto delle convenzioni stipulate con le Regioni e le Province Autonome aderenti per la riscossione e gestione delle tasse automobilistiche; indetta con bando di gara, spedito alla GUUE in data 24.04.2017, pubblicato per estratto sulla GURI n. 50 del 03.05.2017, e successivo bando di rettifica trasmesso, in via telematica, alla GUUE in data 14.06.2017 e pubblicato per estratto sulla GURI n. 69 del 19.06.2017;

CONSIDERATO che, successivamente alla pubblicazione di tale bando di Gara, ACI, nell'ambito del più ampio progetto di Dematerializzazione e Digitalizzazione che l'Ente, in ottemperanza alle disposizioni normative di riferimento (C.A.D.) e alle indicazioni promosse dal Governo in relazione alla Strategia per la Crescita Digitale 2014-2020, ha commissionato ad ACI Informatica la realizzazione di una piattaforma di gestione documentale digitale (dematerializzata e nativa digitale) dapprima dedicata alla archiviazione della documentazione delle pratiche automobilistiche connesse alle lavorazioni in ambito PRA e successivamente estesa, per economia di scala, alla razionalizzazione dei processi e potenziamento dei servizi anche alle pratiche connesse alle Tasse automobilistiche;

VISTA la determinazione del Segretario Generale dell'ACI n. 3582 del 18 aprile 2018 (dichiarata efficace con determinazione del Dirigente Patrimonio n. 44 del 31 luglio 2018), con la quale la procedura n. 16/2017 è stata aggiudicata alla società Postel S.p.A. e il sottoscritto Direttore del Servizio Gestione Tasse Automobilistiche di ACI è stato autorizzato alla stipula del relativo contratto;

TENUTO CONTO che, in corso di perfezionamento del contratto con l'aggiudicatario della procedura aperta di cui alle premesse, con deliberazione del Consiglio Generale ACI del 10 aprile 2018, sono state affidate ad ACI Informatica le attività di gestione operativa inerenti al contratto, con particolare riferimento all'archiviazione documentale fisica e ottica e ai servizi in web service di comunicazioni e documenti personalizzati da inviare ai contribuenti;

TENUTO CONTO che il contratto relativo alla citata procedura n. 16/2017, CIG 7034424E4F, è stato sottoscritto in data 5 settembre 2018 e che il contratto stesso è stipulato per un valore massimo a consumo di € 7.241.848,91 oltre IVA, di cui 3.713.768,67 oltre IVA per i servizi base ed € 3.528.080,24 oltre IVA per le eventuali estensioni in corso di esecuzione ed in conformità all'articolo 106 del Codice, nonché per l'affidamento allo stesso esecutore del servizio, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 5 del Codice, per ripetizione di servizi analoghi e per servizi complementari, come dettagliatamente indicato nel paragrafo 2.2 del disciplinare di gara, oltre € 464.221,08 oltre IVA per l'eventuale proroga tecnica;

VISTA la determinazione n. 2 del 24 agosto 2018 del Direttore del Servizio Gestione Tasse Automobilistiche, con la quale il sottoscritto ha nominato Responsabile Unico del Procedimento per la fase di responsabilità e governance del contratto in fase di esecuzione, il dott. Massimo Cipullo, Dirigente dell'Ufficio Servizi e Fatturazione nel suddetto Servizio, con incarico di provvedere agli adempimenti in merito alla presa in carico e alla gestione del CIG n. 7034424E4F e ai relativi stati di avanzamento e che, con la medesima determinazione è stato nominato Direttore dell'esecuzione il Sig. Mario Gasperini, funzionario del suddetto Ufficio, che, a far data dal 22 novembre 2018, ha chiesto di essere sollevato dal citato incarico per sopravvenute ragioni personali;

VISTO che, con determinazione n. 3 del 4 dicembre 2018, il sottoscritto Direttore del Servizio Gestione Tasse Automobilistiche ha nominato, quale Direttore dell'esecuzione del contratto sopra richiamato, in sostituzione del Sig. Mario Gasperini, la Sig.ra Tiziana Di Palma, nella sua qualità di dipendente della Società ACI Informatica S.p.A. che, quale Società strumentale di ACI e operante in regime di *in house providing*, cura, tra le varie attività, l'esecuzione e la gestione dei servizi di progettazione, realizzazione e conduzione dei sistemi informativi centrali e periferici dell'Ente, ivi compresi i servizi riguardanti la gestione delle tasse automobilistiche;

VISTO l'art. 2 del contratto "Oggetto del servizio" e il punto 2.2.6. "Archiviazione fisica, dematerializzazione con firma digitale e gestione elettronica documentale ausiliari alla conservazione digitale (sostitutiva) emessa in linea del pregresso digitalizzato su procedura web del pregresso" del capitolato tecnico di gara che prevedono, tra le altre attività, il ritiro della documentazione cartacea da trattare per le ulteriori fasi di lavorazione, in giacenza e stoccaggio presso il precedente fornitore dei servizi a gara (di seguito denominato "pregresso");

VISTO il verbale del 22 ottobre 2018 conclusivo dell'attività di trasferimento della materialità cartacea pregressa di cui al punto 2.2.6 del capitolato, dal quale si evince che il numero complessivo dei documenti cartacei trasportati presso lo

W

stabilimento di Postel S.p.A. ammonta a 6.499.315 pratiche, nei limiti del quantitativo previsto negli atti di gara e corrispondente a quello indicato in sede di avvio dell'esecuzione del contratto in data 13 settembre 2018;

VISTA la relazione tecnica prot. n. 48/19 del 18 gennaio 2019 a firma del Direttore Generale della Società ACI Informatica - acquisita nello stesso giorno al prot. ACI SGTA n. 141/19 di ACI Servizio Gestione Tasse Automobilistiche - nella quale viene segnalato che la stessa Società ACI Informatica nell'ambito dei servizi affidati a quest'ultima a seguito della citata deliberazione del Consiglio Generale ACI del 10 aprile 2018 - successivamente all'avvio della procedura aperta - ha già provveduto al caricamento delle immagini della suddetta materialità, essendo tali documenti cartacei già disponibili in formato digitale, tramite la piattaforma "GEDI tasse consultazione Archiweb";

TENUTO CONTO che l'acquisizione digitale del medesimo materiale da parte della Società Postel comporterebbe di fatto una vera e propria duplicazione di un servizio già svolto da ACI Informatica e pertanto già assicurato e nella disponibilità di ACI e delle stesse Regioni e Province autonome che hanno stipulato gli Accordi con ACI ex art. 15 della L. 241/90 per la riscossione e la gestione della tassa automobilistica;

OSSERVATO che, come si evince dalla relazione tecnica sopra richiamata, l'eventuale duplicazione del servizio di acquisizione ottica sarebbe suscettibile di determinare un inutile aggravamento alla procedura rendendo necessaria, da parte della Società ACI Informatica, un'ulteriore e successiva fase di comparazione delle infrastrutture, di verifica del costo gestionale degli apparati, di espletamento dei connessi controlli di qualità, impegnando la struttura nel suo complesso in una fase non necessaria e inconferente avuto riguardo all'oggetto del contratto in essere e alla efficace e spedita esecuzione del medesimo;

PRESO ATTO che, nel contratto e nei documenti di gara, i costi dell'attività di digitalizzazione della materialità pregressa non sono individuabili separatamente rispetto a quelli relativi all'archiviazione fisica complessa, essendo identificata l'attività unitariamente come "Pregresso AFC, DigitOS" e che quindi il costo unitario di detta attività, nel suo insieme, è stato fissato contrattualmente in € 0,04181 per ogni singola pratica;

CONSIDERATO che, in caso di acquisizione ottica della materialità pregressa pari a n. 6.499.315 pratiche già ritirate da parte di Postel SpA, l'ACI dovrebbe sostenere una spesa di € 271.736,36, essendo stabilito dal contratto, come da offerta economica della aggiudicataria Società Postel, che il prezzo unitario dell'attività denominata da capitolato tecnico "Pregresso AFC, Digitos" è pari ad € 0,04181 ($€ 0,04181 \times 6.499.315 = € 271.736,36$);

PRESO ATTO inoltre di quanto risultato in sede di sopralluogo effettuato in data 5/2/2019 presso i magazzini di RTI Imbalplast/RCM in Casandrino (NA) e riportato nel relativo verbale registrato al protocollo in entrata SGTA al n. 275 del 7/2/2019, e cioè che il numero dei documenti ancora giacenti presso detto sito - prodotti successivamente alla definizione della materialità cartacea pregressa in sede di capitolato tecnico, nel quale, al punto 2.2.6, erano stati individuati

soltanto circa n. 350 europallet di documentazione cartacea che ammontava indicativamente a 10 milioni di documenti cartacei per circa 6.5 milioni di pratiche – è pari a n. 7.354.562 pratiche;

CONSIDERATO che, in caso di acquisizione ottica della materialità pregressa residua pari a n. 7.354.562 pratiche ancora da ritirare da parte di Postel S.p.A., l'ACI dovrebbe sostenere un'ulteriore spesa di € 307.494,23, essendo stabilito dal contratto, come da offerta economica della aggiudicataria Società Postel, che il prezzo unitario dell'attività denominata da capitolato tecnico "Pregresso AFC, Digitos" è pari ad € 0,04181 ($0,04181 \times 7.354.562 = € 307.494,23$);

CONSIDERATO che – come si evince dalla relazione di ACI Informatica già citata nelle premesse – il servizio di digitalizzazione della materialità pregressa, come strutturato originariamente in fase di progettazione dell'appalto, non risulta più attuale e impone un doveroso ripensamento sia in ragione delle mutate esigenze intervenute sia in ragione dei costi che l'Ente dovrebbe di conseguenza inutilmente sopportare per servizi che, nel frattempo, risultano assicurati dalla sua Società *in house* ACI Informatica;

RITENUTO che – alla luce della comparazione degli interessi dell'Ente con i principi di buon andamento, economicità ed efficienza che presiedono all'azione amministrativa e nel corretto bilanciamento con le attese del Fornitore aggiudicatario – la suddetta spesa quadriennale complessiva di € 579.230,597 (€ 271.736,36 + 307.494,237) esporrebbe l'Ente a un'ingiustificata duplicazione sia di attività sia di costi già sostenuti, in quanto la disponibilità della materialità pregressa in formato digitale è stata già assicurata dalla Società ACI Informatica, attraverso la citata piattaforma "GEDI tasse consultazione Archiweb";

CONSIDERATO che – al fine di ponderare adeguatamente i costi afferenti al segmento dell'attività in argomento – l'ACI, con nota prot. n. 437 del 21 febbraio 2019, in relazione al costo contrattuale di cui sopra pari ad € 0,04181 ("Pregresso AFC, DigitOS"), ha richiesto alla Società Postel di conoscere l'incidenza economica dell'eventuale sola attività di AFC "archiviazione fisica complessa" (compresa l'esibizione a richiesta degli originali da parte di ACI) per i seguenti quantitativi di materialità:

- a) quella già trasferita presso gli stabilimenti Postel S.p.A. pari a n. 6.499.315 pratiche, corrispondenti al quantitativo indicato in sede di avvio dell'esecuzione del contratto in data 13/9/2018 e risultante dal verbale datato 22/10/2018 conclusivo dell'attività di trasferimento della stessa materialità cartacea pregressa di cui al punto 2.2.6 del capitolato;
- b) quella, della stessa tipologia di cui alla lettera a) – residuale e non indicata negli atti di gara perché prodottasi successivamente alla pubblicazione del bando di gara – ancora giacente presso i magazzini del precedente fornitore RTI Imbalplast/RCM (al 5/2/2018 n. 7.354.562 pratiche, suddivise in n. 266 bancali, di cui n. 230 già digitalizzati e n. 36 non digitalizzati);

RILEVATO che, nella stessa nota prot. SGTA n. 437/19, l'ACI ha fatto presente che, per l'eventuale trasferimento della materialità di cui alla lettera b), si sarebbe fatto riferimento alle condizioni economiche del contratto in essere, già applicate

per il trasloco del cartaceo di cui alla lettera a) specificatamente riportate all'art. 13 (13.1 - 4) del disciplinare di gara;

RILEVATO che, in data 14/3/2019, con nota registrata al protocollo in entrata SGTA n. 424 , la Società Postel ha riscontrato la suddetta comunicazione ACI prot. SGTA n. 437/19 e che l'ACI, con nota resoconto prot. in uscita SGTA n. 3036 del 28/3/2019 ha comunicato di ritenere non congrua la valutazione sull'incidenza della AFC rispetto al DigitOS (cfr. punto 16);

CONSIDERATO che in data 5/4/2019, con lettera registrata al protocollo in entrata SGTA n. 3772 dell'8/4/2019, la Società Postel ha comunicato ad ACI che il costo unitario della sola archiviazione fisica complessa (nel prospetto riepilogativo compare come refuso "AFS" anziché "AFC") di tutta la materialità pregressa (già ritirata ed eventualmente da ritirare), come descritto nell'annesso di detta nota Postel, sarebbe stata pari ad € 20.908,80/anno per n. 13.853.877 pratiche totali;

RITENUTO che, dalle risultanze della relazione tecnica di ACI Informatica prot. DG n. 48/19 (registrata in entrata al prot. SGTA n. 141 del 18/1/2019) e dall'attenta comparazione dei costi ricavabili dalla suddetta nota di riscontro di Postel datata 5/4/2019 (prot. SGTA n. 3772 dell'8/4/2019), qualora non si procedesse alla "digitalizzazione ottica sostitutiva e messa on line del pregresso" da parte di detta Società fornitrice, ne deriverebbe un contenimento dei costi, nell'arco di 4 anni, di circa 500.000,00 euro, in quanto l'ACI avvalendosi esclusivamente del servizio di "archiviazione fisica complessa" sosterebbe, nel medesimo arco temporale di 4 anni, la spesa di € 83.635,20 - ovvero € 20.908,80 all'anno - complessiva per i due quantitativi di materialità sopra indicati;

CONSIDERATO che il suddetto contenimento di spesa, avuto riguardo alla complessiva durata del contratto, consentirebbe di utilizzare la disponibilità economica - nei limiti del valore del contratto CIG 7034424E4F, che è un contratto a consumo - per sostenere altre spese derivanti dall'esecuzione di attività contrattualmente previste ed indispensabili per l'Ente e per le Regioni e Province Autonome che hanno sottoscritto Accordi con ACI ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990;

TENUTO CONTO che, con parere n. 686 del 18/7/2017, l'ANAC ha richiamato, in particolare, il contenuto della sentenza della Corte di Giustizia del 13 aprile 2010 nella causa C-91/08 che testualmente recita: *«Al fine di assicurare la trasparenza delle procedure e la parità di trattamento degli offerenti, le modifiche sostanziali [...] costituiscono una nuova aggiudicazione di appalto, quando presentino caratteristiche sostanzialmente diverse rispetto a quelle del contratto [...] iniziale e siano, di conseguenza, atte a dimostrare la volontà delle parti di rinegoziare i termini essenziali di tale appalto. La modifica di un contratto [...] in corso di validità può ritenersi sostanziale qualora introduca condizioni che, se fossero state previste nella procedura di aggiudicazione originaria, avrebbero consentito l'ammissione di offerenti diversi rispetto a quelli originariamente ammessi o avrebbero consentito di accettare un'offerta diversa rispetto a quella originariamente accettata»*;



CONSIDERATO che, sulla base del richiamo predetto, riscontrabile nella fattispecie in esame, un'eventuale riduzione e stralcio dal contratto della sola prestazione di "Pregresso DigitOS" non costituisce modifica sostanziale delle condizioni originarie dell'appalto, atteso che non modifica l'oggetto del contratto in maniera tale da far ritenere che, ove nota in corso di gara, avrebbe sollecitato la partecipazione di altri operatori economici o avrebbe consentito la formulazione di offerte diverse, né ridimensiona il valore complessivo del contratto, trattandosi di un servizio complesso articolato in diverse prestazioni con la formula a consumo, ma altresì ne garantisce una corretta esecuzione, nel rispetto dell'equilibrio delle posizioni contrattuali e nel rispetto dei principi di concorrenza e di parità di trattamento;

VISTE le offerte economiche formulate dai concorrenti in relazione all'attività "Pregresso AFC, DigitOS" – che ha un peso complessivo di 2,650 punti sui 30 del punteggio economico totale – e tenuto conto che, se detta attività fosse stata strutturata al netto della digitalizzazione, avrebbe avuto una minima incidenza nell'assegnazione dei punteggi economici agli offerenti, con la conseguenza che gli esiti della gara sarebbero risultati comunque inalterati ai fini dell'aggiudicazione finale della stessa;

VISTA la relazione del RUP del contratto in titolo, dott. Massimo Cipullo, prot. SGTA entrata n. 4312 del 14/6/2019, con la quale il prefato RUP propone la sottoscrizione di una specifica appendice al contratto stipulato in data 5 settembre 2018, con la quale – in relazione all'attività di cui trattasi di cui agli artt. 2 e 6 comma 1 del contratto suddetto, e alla voce "Pregresso AFC, DigitOS" di cui all'art. 8, comma 4 dello stesso contratto, il cui prezzo unitario è stato fissato in € 0,04181 – le parti accettino vicendevolmente che:

- a) il Fornitore non proceda alla "digitalizzazione ottica sostitutiva e messa on line" della materialità pregressa sopra descritta pari a totali 13.853.877 pratiche;
- b) il Fornitore proceda esclusivamente alla "archiviazione fisica complessa" (compresa l'esibizione a richiesta degli originali da parte di ACI) di detto stesso quantitativo di pratiche sopra descritto con applicazione dei seguenti prezzi unitari:
 - Pregresso AFC (senza DigitOS) del materiale cartaceo ritirato = € 0,00173 (€ 44.995,20 per 6.499.315 pratiche nell'arco di 4 anni)
 - Pregresso AFC (senza DigitOS) del materiale cartaceo da ritirare = € 0,00131 (€ 38.640,00 per 7.354.562 pratiche nell'arco di 4 anni);
- c) per il trasferimento della materialità pregressa residuale di archivio fisico ancora giacente presso i magazzini del precedente fornitore RTI Imbalplast/RCM (al 5/2/2019 n. 7.354.562 pratiche suddivise in n. 266 bancali, di cui n. 230 già digitalizzati più n. 36 non digitalizzati) sarà fatto riferimento alle condizioni economiche del contratto in essere, applicate per il trasloco del cartaceo già trasferito presso gli stabilimenti dell'esecutore Postel SpA e specificatamente riportate all'art. 13 (13.1 – 4) del disciplinare di gara.

CONSIDERATO che, dal quadro sopra delineato e da un'attenta comparazione dei costi di cui alle premesse, in virtù del principio di economicità, debbano

essere evitate spese suppletive correlate all'esecuzione del contratto per prestazioni oggettivamente inutili;

VISTI l'art. 5, comma 2, lettere a) e b) del contratto che consente modifiche allo stesso e ripetizione per nuovi servizi analoghi e gli artt. 106, comma 1, lettera e) e 63, comma 5, 1° inciso del Codice dei contratti pubblici;

tutto ciò premesso

il sottoscritto Direttore del Servizio Gestione Tasse Automobilistiche, autorizzato alla stipula del contratto con determinazione di aggiudicazione definitiva del Segretario Generale n. 3582 del 18 aprile 2018 e dichiarata efficace con determinazione del Dirigente Patrimonio n. 44 del 31 luglio 2018, al fine di darvi esecuzione nei rapporti con la ditta aggiudicataria relativamente all'Appendice contrattuale, sulla base della relazione del RUP di cui sopra, condivisa sia sotto il profilo formale sia sostanziale, che costituisce parte integrante del presente provvedimento,

dispone

- 1) di doversi procedere all'adozione di una Appendice contrattuale al testo già sottoscritto in data 5 settembre 2018 tra l'ACI e la Società Postel di cui al CIG in titolo;
- 2) che, con la suddetta Appendice, le parti convengano che l'attività prevista dall'art. 2 e dall'art. 6 comma 1 del contratto in oggetto, denominata *"digitalizzazione ottica sostitutiva e messa on line del pregresso"* – la cui previsione di costi è cumulativamente prevista insieme alla *"archiviazione fisica complessa del pregresso"* e stabilita dallo stesso contratto all'art. 8, comma 4, alla voce "Pregresso AFC, DigitOS" – non sia più eseguita dalla Società Postel, fermo restando l'obbligo per Postel S.p.A. di assicurare, in relazione allo stesso pregresso totale di materialità cartacea, il servizio di Archiviazione Fisica Complessa (AFC) (compresa l'esibizione a richiesta degli originali da parte di ACI) di cui al punto 2.2.6 del capitolato di gara, con riconoscimento dei seguenti corrispettivi:
 - a) Pregresso AFC (senza DigitOS) del materiale cartaceo ritirato = € 0,00173
 - b) Pregresso AFC (senza DigitOS) del materiale cartaceo da ritirare = € 0,00131;
- 3) che, per il trasferimento della materialità pregressa residuale di archivio fisico ancora giacente presso i magazzini del precedente fornitore RTI Imbalplast/RCM (pari a 7.354.562 pratiche, suddivise in n. 266 bancali, di cui n. 230 già digitalizzati e n. 36 non digitalizzati), sarà fatto riferimento alle condizioni economiche del contratto in essere, applicate per il trasloco del cartaceo già trasferito presso gli stabilimenti dell'esecutore Postel SpA e specificatamente riportate all'art. 13 (13.1 – 4) del disciplinare di gara.

IL DIRETTORE

SALVATORE MORETTO

Firmato il 14/06/2019